



DI DARIO MONTANARO
PRESIDENTE ANCL

Sono giorni che nel mondo delle professioni si discute della sentenza n. 294 emessa dal Consiglio di Stato il 3 ottobre 2017. Questa pronuncia, che segna una discutibile svolta della giurisprudenza nell'ambito dei contratti d'appalto sottoscritti con la Pubblica amministrazione, interviene in un momento storico, forse decisivo per la riqualificazione delle professioni. Da diversi mesi, infatti, è in atto l'iter parlamentare per l'approvazione della legge sull'equo compenso. Inizialmente pensato esclusivamente per le sole professioni legali, introducendo anche la nullità dell'accordo concluso tra avvocato e committente «forte» (ovvero banche, assicurazioni o imprese di grandi dimensioni) qualora il compenso pattuito non fosse stato proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e alle caratteristiche della prestazione legale, il disegno di legge è diventato oggetto d'interesse di tutte le categorie appartenenti al mondo della libera professione (consulenti del lavoro, commercialisti ecc.). Infatti, è noto che il ddl sull'equo compenso per la categoria degli avvocati è stato collegato nel dibattito parlamentare al ddl dedicato ad una remunerazione proporzionata di tutte le prestazioni professionali, comprese anche quelle non ordinarie (cfr. legge n. 4/2013). Se da una parte, dunque, il parlamento cerca di

disegnare una nuova disciplina volta a consegnare delle regole ad un mercato, quello della libera professione, che è stato sempre dipinto come uno spazio privo di regolamentazione, dall'altra la giurisprudenza amministrativa rivisita le caratteristiche del «contratto a titolo oneroso» nell'ambito dell'appalto ex art. 3 dlgs 12 aprile 2016, n. 50, in una fase in cui anche il consulente del lavoro rincorre il mercato dei servizi per la pubblica amministrazione. Per il Consiglio di Stato, il contratto a titolo oneroso disciplinato dal dlgs n. 50/2016 «può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all'accezione tradizionale» poiché il vincitore della gara d'appalto, nel momento realizzativo dell'oggetto del contratto rispetto al quale non riceve nessun compenso se non una somma a titolo di rimborso spese documentate, ne può ricavare «altri vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari, potenzialmente derivanti dal contratto». Di conseguenza, la prestazione professionale «non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell'equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, ovvero un «ritorno d'immagine» professionale. L'orientamento dei giudici fa leva anche sull'entrata nel mercato dei contratti pubblici del c.d. terzo settore, soggetti che perseguono scopi

sociali e mutualistici ma non di lucro. A questi soggetti non è possibile estendere il c.d. principio dell'utile necessario. Secondo i giudici, questa apertura interpretativa consente di ritenere che l'utile finanziario non è elemento indispensabile per la serietà e l'affidabilità dell'offerta, che non può essere – tornando al caso di specie – valutata solo ed esclusivamente in relazione al compenso economico del professionista. Questo orientamento sembra non aver risentito della modifica del dlgs n. 50/2016, che all'art. 24, comma 8, così come modificato dal dlgs n. 56/2017, introduce un equo compenso anche per i contratti pubblici quale «importo da porre a base di gara dell'affidamento». In tale quadro, è possibile ipotizzare che la richiesta proveniente dal mondo della rappresentanza delle professioni di intervenire sul tema dell'equo compenso sia stata generata non solo dall'esigenza di porre delle regole in un mercato tradizionalmente «libero» ma anche da un'avvertita responsabilità di arginare quelle pessime pratiche al ribasso che spesso il mondo professionale ha generato.

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel. 06/5415742
www.anclu.com

L'importanza dell'equo compenso anche alla luce della sentenza del Cds

No a pratiche al ribasso Prestazioni professionali da salvaguardare

L'Ancl denuncia fenomeni di dumping

Si è innestato e notevolmente diffuso in Italia un sistema di dumping sociale determinato da diverse cooperative che vantano ormai decine di unità operative in tutta Italia. Queste società, sbandierando l'obiettivo e la finalità di ridurre il costo del lavoro almeno del 40%, hanno articolato e sviluppato un pregnante sistema di pubblicità rivolto in primo luogo alle imprese, cogliendo la loro attenzione con slogan ingannevoli, del tipo «hai un'azienda? Scopri come risparmiare fino al 40% del costo del lavoro! Inizia subito!». In buona sostanza, queste cooperative propongono alle aziende di licenziare personale poiché loro stesse provvederanno a riassumerli e a gestire i rapporti di lavoro attraverso un contratto di servizi stipulato con l'impresa che ha risolto il rapporto di lavoro con i dipendenti, dando vita così ad una sorta di terziarizzazione e gestione delle attività aziendali. Ovviamente il presunto risparmio del costo del lavoro si ottiene comprimendo i diritti dei lavoratori, in quanto gli stessi possono continuare a prestare attività lavorativa solo diventando soci della cooperativa e quindi accettando una riduzione dei compensi, generando così di riflesso un nocimento anche sul trattamento previdenziale. Queste insane pratiche di gestire i rapporti di lavoro sono alimentate anche dall'applicazione di sconosciuti contratti collettivi di lavoro e di irrintracciabili livelli di inquadramento retributivo. Con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, ai ministeri del lavoro, degli interni, della giustizia, al capo dell'Ispezzato nazionale del lavoro e alle parti sociali, l'11 ottobre l'Ancl ha nuovamente segnalato questo dilagante fenomeno dello sfruttamento delle prestazioni lavorative attraverso il sistema cooperativistico, che sta creando storture nel mercato del lavoro, oltre che favorire una illecità diffusa. Peraltro, la categoria dei Consulenti del lavoro ha già denunciato in passato agli organi competenti tale fenomeno, senza sortire però alcun intervento utile a sradicare realmente questo sistema illecito diffuso nel mercato del lavoro. Il governo, le forze politiche e le parti sociali dovranno fare la propria parte per arginare questo fenomeno.

Dario Montanaro, presidente Ancl

Necessario cambiare rotta sul valore di circolari e risoluzioni

La categoria dei Consulenti del lavoro opera a pieno titolo sia nel campo giuslavorista che nel campo tributario assolvendo a un obbligo oramai istituzionale di supporto dei datori di lavoro e delle imprese in genere. A onor del vero sono sotto gli occhi di tutti gli operatori le recenti difficoltà lavorative che gli studi hanno dovuto affrontare con il recente adempimento dello spesometro ma, nello stesso tempo, è anche doveroso segnalare le recenti vicende relative alla proroga dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e alla consueta annuale proroga del modello 770. Passano gli anni ma la vita dei professionisti/contribuenti peggiora e le motivazioni probabilmente sono dovute alla mancanza di entrate (evasione contributiva e fiscale) e per questi motivi continuano a essere introdotti nuovi adempimenti attraverso provvedimenti legislativi che lasciano molto a desiderare per come vengono scritti. Per parlare della materia tributaria (ma il discorso è valido anche per la materia lavora-

tiva) con il presente contributo si intende mettere in luce alcuni aspetti cardine del nostro ordinamento giuridico ricordando che le norme fiscali traggono vita dalle seguenti fonti:

a) Costituzione: si prendano a titolo di esempio i punti ove si parla di principio generale di uguaglianza; sacrificio patrimoniale del contribuente dovuto al pagamento delle imposte; universalità dell'imposta, progressività del sacrificio tributario; divieto alla legge di approvazione del bilancio di introdurre nuovi tributi e nuove spese ecc.;

b) leggi, decreti legislativi e decreti legge;

c) fonti internazionali: trattati di regolamenti della Ue che sono immediatamente applicabili negli stati membri (vi sono poi le direttive, le decisioni e la sentenza della Corte di giustizia);

d) regolamenti e provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate;

e) istruzioni ministeriali.

Un capitolo a parte lo merita lo Statuto del contribuente (legge

n. 212/2000) che dovrebbe regolare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria in virtù del principio della collaborazione e della buona fede (anche in questo caso è noto come molte norme sono sempre state in contrasto con il suddetto Statuto).

Ma quello che fa letteralmente impazzire gli addetti ai lavori sono le circolari e le risoluzioni che costituiscono «comunicazioni con valenza interna nell'ambito della pubblica amministrazione» (tuttavia per le modalità pratiche con le quali sono scritte le leggi diventano di fondamentale importanza per la loro applicazione e i professionisti sono effettivamente obbligati a seguirne il contenuto).

Ebbene la Cassazione, con la sentenza n. 618572017 del 10 marzo, è nuovamente intervenuta per chiarire la posizione gerarchica di circolari e risoluzioni emanate dall'Agenzia delle entrate nelle fonti del diritto tributario ribadendo quanto segue: «In sostanza si tratta di atti interni della pubblica amministrazione che

non vincolano né il giudice, né il contribuente, essendo privi di valore normativo». La Cassazione ha inoltre precisato che esse non vincolano neanche gli uffici amministrativi gerarchicamente subordinati, destinatari dell'atto, laddove essa si ponga in contrasto con l'evidenza del dato normativo (si veda la sentenza della Cassazione n. 25170/2012).

Volendo essere precisi si sottolinea come la Cassazione prosegua sulla stessa linea giurisprudenziale da almeno un ventennio (si vedano, per esempio, le sentenze n. 11931 del 14 giugno 1995 e la n. 10915/2015).

È quindi evidente che, prima di parlare di «semplificazione fiscale», di lotta all'evasione, di fatture elettroniche e di nuovo rapporto collaborativo tra fisco e contribuente, sarebbe necessario rivedere effettivamente tutto il «sistema» al fine di cominciare a giocare con delle «regole» ben definite e precise approvate e condivise da parte di tutte i soggetti interessati.

Celeste Vivenzi